

STATUTO

**MI.FRA.GE.ST. SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASORIA NA VIA ADIGE 6

Numero REA: NA - 838593

Codice fiscale: 06769171213

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-02-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Repertorio n. 29360/7508

STATUTO SOCIALE

Titolo I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 - Costituzione e denominazione

1.1 - E' costituita, in conformità al disposto degli artt.2511 e segg. codice civile, nel rispetto dei dettami di cui alla Legge 8 novembre 1991, n°381 e successive modifiche ed integrazioni, una Società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente denominata:

"MI.FRA.GE.ST. - Società Cooperativa Sociale".

1.2 - La società, la quale si propone di agire con i terzi ed è disciplinata, in conformità al disposto dell'art. 2519 codice civile, dalle norme dettate in tema di società a responsabilità limitata in quanto compatibili, dovrà assolvere all'obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

1.3 - La società potrà, nel rispetto della normativa vigente, essere parte di gruppi cooperativi paritetici, nonché, con deliberazione dei soci, aderire ad associazioni nazionali di categoria ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede legale.

Art.2 - Sede e domicilio

2.1 - La società ha sede legale nel Comune di **Casoria (NA)**, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese tenuto nella competente CCIAA di Napoli ai sensi e per gli effetti dell'art.111 TER delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 - Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci. I soci stessi sono tenuti a comunicare, entro dieci (10) giorni, le variazioni del proprio domicilio a mezzo lettera raccomandata A/R, anche recapitata a mano, indirizzata all'Organo amministrativo.

2.3 - L'Organo amministrativo potrà provvedere al trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di cui al primo comma, nonché all'istituzione ed alla soppressione di filiali, agenzie, depositi, uffici, sedi operative, rappresentanze e recapiti tanto in Italia che all'estero. La società potrà, altresì, dotarsi, nel rispetto della normativa vigente, e, in particolare del disposto dell'art. 2299 codice civile, di sedi secondarie, munite e/o non di rappresentanza stabile.

Art.3 - Durata

La società ha durata sino alla data del 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto, si intenderà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo, in tale ipotesi, il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo finalizzato ad assicurare la prova dell'avvenuto rice-

vimento all'indirizzo della sede legale.

Titolo 2 - SCOPO - OGGETTO

Art.4 - Scopo e oggetto sociale

4.1 - La Cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, lett. "A", della legge 8 novembre 1991, n°381 e successive modifiche ed integrazioni, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, ispirandosi ai principi della solidarietà e della promozione umana, con lo scopo di promuovere la crescita intellettuale e l'autonomia di pensiero della persona attraverso la pratica della non delega e della partecipazione attiva per contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini ed alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, promuovendo anche iniziative di educazione permanente con il fine di prevenire e superare ogni forma di emarginazione sociale nei confronti di soggetti in stato di particolare difficoltà fisica, psichica, sociale e/o ambientale, attraverso il lavoro produttivo svolto insieme ai soci lavoratori abili e disabili, in stretto legame con le esigenze del territorio ed in equilibrato rapporto con gli enti pubblici.

4.2 - La Cooperativa si configura, pertanto, come "cooperativa sociale a scopo plurimo", così come espressamente prevista e disciplinata dalla Circolare del Ministero del Lavoro n°153 dell'8 novembre 1996 e nel rispetto della legge n°59/1992, e successive modifiche ed integrazioni.

4.3 - Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n°460 ed intende operare nel campo sociale attraverso lo svolgimento di attività diverse, comunque non vietate alle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

4.4 - La Cooperativa intende promuovere le condizioni socio-culturali per il graduale inserimento delle persone sudette nella società, in attività lavorative confacenti, ivi comprese le attività gestite nei propri centri. L'attività sarà necessariamente svolta in forma intersettoriale per favorire l'orientamento dei soci verso le funzioni più adeguate alle capacità ed attitudini di ciascuno, evitando in pari tempo l'effetto negativo della loro ripetitività. Sulla base di tali principi fondamentali, la Cooperativa intende dar vita ad una organizzazione in concorso con la solidale partecipazione del gruppo sociale di riferimento che persegua finalità sociali, economiche ed educative, affinché, attraverso il lavoro, possa realizzarsi piena integrazione tra i soggetti di pari dignità umana e sociale.

4.5 - La Cooperativa, senza fini di speculazione privata ed in spirito di mutualità ai sensi e per gli effetti art. 2511 e ss. codice civile, ha per oggetto l'esercizio delle seguen-

ti attività:

Attività riconducibili alla lettera "A" dell'art.1 della legge 381/91:

a) l'assistenza ad invalidi fisici, psichici e sensoriali; agli ex degenti di istituti psichiatrici; ai soggetti in trattamento psichiatrico; ai tossici dipendenti; agli alcolisti; ai minori; ai minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare; ai condannati ammessi alle pene alternative; alle persone in situazioni di difficoltà familiare e relazionale di qualunque genere e natura; alle persone affette e sofferenti di invalidità psichica, fisica e sociale di qualsivoglia tipo ed entità; alle persone svantaggiate appartenenti alle aree della devianza e della emarginazione giovanile ed adulta; ai lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. "A" e "B", della legge 13 giugno 2006, n°118;

b) la gestione di case famiglie, di appartamenti protetti, di residenze, di comunità, di day hospital, di centri diurni, di centri crisi e di qualsiasi altro tipo di struttura, residenziale e non, che migliori, favorisca e sviluppi i programmi di intervento finalizzati all'accoglienza, alla riabilitazione ed alla socializzazione;

c) la realizzazione, per ciascun soggetto svantaggiato, di un progetto individualizzato che prevede: fasi; obiettivi per ciascuna fase; contenuti; tempi; attività; persone coinvolte; partecipazione della famiglia e di altre persone;

d) la partecipazione dei familiari e dei soggetti direttamente o indirettamente interessati ad attività ed iniziative del settore ad incontri periodici di informazione sulle problematiche suddette, ad interventi mirati all'insegnamento di competenze e di abilità per la gestione delle difficoltà e la soluzione di problemi, ad incontri periodici di sostegno psico-sociale, ad organizzazione di gruppi di auto e di mutuo aiuto;

e) la formazione dei genitori e dei familiari finalizzata alla valorizzazione delle loro potenzialità;

f) l'elaborazione di programmi specifici che favoriscano la partecipazione e la responsabilizzazione delle famiglie nel lavoro di organizzazione e di gestione delle attività e delle iniziative;

g) l'organizzazione, realizzazione e gestione di attività socio-terapiche (feste, gite e partecipazione ad iniziative culturali, sportive e sociali), attività di animazione per ogni fascia di età e tipologia di utenza; sviluppo dello sport, per tutte le discipline sportive, competitive e non, ed ogni altra attività connessa; di laboratorio (pittura, scultura, disegno, restauro, modellismo, musica, teatro ed altre attività manuali e pratiche), di ludoteche e di cineforum; di servizi nel campo delle prestazioni artistiche, attraverso manifestazioni pubbliche e private di interesse cul-

turale, artistico e sociale (spettacoli, concerti, festival, mostre, rassegne, fiere e viaggi a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico), ivi compreso il montaggio palchi e strutture per spettacoli e feste pubbliche e private; di noleggio e vendita di strumentazione musicale o attrezzature di amplificazioni in generale, nonché la gestione di sale prove e di registrazione; svolgere la produzione di editoria musicale, pagine web, editoria scolastica, discografica, video multimediale su supporto anche digitale, attività di ricerca culturale e scientifica che favoriscano la socializzazione e la partecipazione alla vita comunitaria;

h) la realizzazione di attività e l'erogazione di servizi infermieristici, sanitari, di assistenza domiciliare, oppure, realizzati presso appositi centri o a disposizione di Enti pubblici o privati;

i) l'attività di servizi domiciliari, di sostegno e riabilitazione, compresa la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, sia presso strutture residenziali, semiresidenziali in case protette, in ospedale e case di cura;

j) l'organizzazione e la realizzazione di attività di studio, di ricerca, di aggiornamento, di consulenza, di formazione, di supervisione e di quant'altro utile ad una maggiore formazione degli operatori del settore;

l) l'attività di promozione e di rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e/o svantaggiate, di affermazione dei loro diritti, tramite l'assistenza e l'integrazione a migranti, rifugiati, sfollati e richiedente asilo anche attraverso l'apertura e gestione di apposite strutture di accoglienza;

m) l'attività di promozione e realizzazione di centri di ascolto e di informazione e formazione a favori di soggetti svantaggiati, migranti e rifugiati richiedenti asilo.

n) la realizzazione di qualsivoglia attività ed iniziativa formativa in conformità con le norme Comunitarie, Nazionali, Regionali e Provinciali in tema di formazione professionale;

o) l'elaborazione e la gestione di programmi di intervento sociale, di assistenza terapeutica, di riabilitazione, di ri-socializzazione, di partecipazione sociale, mediante convenzioni, consorzi, cogestioni, collaborazioni ed ogni altro tipo di rapporto con le strutture pubbliche e private;

p) la pubblicazione, anche per conto terzi, di materiali informativi e formativi, di libri, periodici, notiziari informativi ed ogni altro prodotto editoriale, sia con le modalità tradizionali sia con l'ausilio di mezzi elettronici e telematici utili alla diffusione di conoscenze sulle tematiche sociali; nonché sviluppare attività specifiche di stampa, informazione e divulgazione televisiva e radiofoniche anche attraverso la costituzione di testate giornalistiche e/o la produzione di guide, libri, siti internet, cd-rom, pubblica-

zioni anche multimediali inerenti agli scopi sociali o ai

servizi offerti, il tutto nel rispetto e nei limiti dettati dalle leggi vigenti;

q) gestire scuole di ogni ordine e grado, aperte anche ai non soci e loro figli minori (fermo restando il riconoscimento e l'accettazione dei principi ispiratori della società), compiendo altresì, tutte le operazioni immobiliari e mobiliari che si rendessero perciò necessarie;

a) organizzare e gestire, in proprio o per conto delle istituzioni pubbliche, ambienti protetti quali asili nido, campi estivi, centri sociali, centri di aggregazione giovanile, centri culturali, consultori familiari, medico-psico-pedagogici, fornendo servizi di assistenza a contenuto educativo;

b) offrire tramite i propri soci, servizi di assistenza scolastica, ai portatori di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compreso, per conto dei soci, l'acquisto di libri di testo e altro materiale di documentazione, nonché, sussidi didattici scritti o audiovisivi;

c) espletare attività educative, formative e di supporto scolastico ed extra scolastico per minori, adulti, persone in stato di bisogno, di svantaggio e di emarginazione;

d) organizzare e gestire spazi per l'animazione e l'aggregazione giovanile secondo una serie di proposte pluralistiche e diversificate per fascia d'età, interessi e inclinazioni;

e) lavorare per la promozione, la valorizzazione e la formazione della persona e i suoi valori, attraverso attività riguardanti le varie forme di espressione (cinema, teatro, musica, arte, fotografia, sport, gioco, danza, scrittura, ecc.);

f) gestire spazi socio-educativi ed il trasporto per l'integrazione dei soggetti svantaggiati;

g) gestire in proprio o per conto delle istituzioni pubbliche il trasporto e il soccorso di persone inferme, offrire alle istituzioni sanitarie, servizi di trasporto di materiali biologici, emoderivati, radiologici e quant'altro necessario all'attività sanitaria;

h) realizzare tutte quelle attività ed iniziative che possono promuovere la "formazione della persona", privilegiando quelle che possano favorire maggiormente la partecipazione di persone emarginate e svantaggiate, che comunque, rispondano ai bisogni della comunità.

Inoltre, la Cooperativa potrà:

a) stipulare convenzioni e/o assumere appalti con Amministrazioni locali, Regionali, Statali anche autonome, con Enti pubblici Italiani ed Europei, con aziende speciali pubbliche, con aziende private per l'acquisizione di servizi e/o lavori, per farli eseguire dai propri soci secondo le modalità che saranno definite da appositi regolamenti interni;

b) assunzioni di lavori, anche per conto terzi, nelle atti-

	vità industriali e artigianali (assemblaggio di componenti meccanici, elettronici, informatici, legno, confezionamento, agricolo, ecc.); c) gestire attività nel settore della ristorazione collettiva (cottura, distribuzione pasti, ecc.); d) gestire rifiuti urbani e speciali come da definizione ex D. Lgs. n°22 del 05/02/1997 (c.d. decreto Ronchi); e) la pulizia e la manutenzione di spazi e immobili di ogni tipo, compresi uffici, fabbriche, scuole, negozi, studi, ospedali, case di cura, impianti sportivi, abitazioni private, strutture pubbliche in genere, pulizie civili, industriali, bonifiche ambientali, ivi compresi i servizi di derattizzazione e disinfestazione; f) la gestione, la manutenzione, la pulizia e la custodia di autorimesse e parcheggi per autoveicoli su aree pubbliche e private, giardini, prati ed aree verdi di pubblica utilità; g) la gestione e la cura di biblioteche pubbliche in genere con catalogazione e custodia dei volumi nelle stesse contenute e dell'attività di sportello informa-giovani; h) la gestione e l'erogazione di servizi di preparazione e di somministrazione di alimenti e bevande (servizio mensa e ristorazione collettiva, preparazione, cottura, confezionamento e distribuzione pasti, servizi di catering, ecc.) per enti pubblici e privati, compresa la consegna domiciliare; i) l'organizzazione e la gestione di punti ristoro, bar, mense, tavole calde, ristoranti, agriturismo, ostelli, alberghi, campeggi, centri vacanza, case per ferie, rifugi, villaggi turistici, case dello studente, centri di ospitalità, case di accoglienza, spacci, circoli e altre strutture di tipo ricettivo; l) l'erogazione del servizio di trasporto merci, persone, valori, documenti e di cose, sia in conto proprio che per conto di terzi, nonché attività di noleggio di mezzi di trasporto e gestione di tutti i servizi ad esso connessi; m) l'erogazione dei servizi di raccolta, anche differenziata, rottamazione e riciclo materiali tecnologici e congegni del settore informatico, di commercializzazione di materiali di recupero e di smaltimento dei rifiuti, (iniziative con relativa misurazione e statistica, lo smaltimento di rifiuti organici, di informazione e di educazione per il consumo eco-compatibile, per l'uso razionale dell'energia e lo sviluppo delle energie alternative nella salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema); n) realizzazione di materiale grafico, editoriale e pubblicitario in generale, curandone anche la distribuzione; o) la produzione di ceramiche artistiche, di prodotti floreali e articoli da arredo, comprese le attività di trasformazione e commercializzazione connesse; p) l'organizzazione e la gestione di servizi di telemarketing ed indagine di mercato e marketing pubblicitario anche avva-

lendosi di un proprio call-center;

q) produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere direttamente prodotti o acquisiti sia per conto proprio che per conto terzi;

r) organizzare e gestire il servizio di facchinaggio manuale e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, comprese tutte le attività preliminari, complementari ed accessorie, in particolare, insacco, pesatura, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, trasporto e sgombrò locali, pulizia magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, cernita e selezione;

s) lavori di costruzione in genere e in particolare preparazione dei cantieri, lavori edili e di genio civile, installazione di servizi in fabbricati, progettazione e programmazione interventi di riordino o di costruzione in proprio o per conto delle istituzioni pubbliche, di nuove strutture residenziali e semiresidenziali, ambienti protetti quali residenze sociali o sanitari fornendo assistenza globale e continuativa agli ospiti;

t) svolgere lavori di manutenzione in genere e di completamento degli edifici, (demolizioni e ricostruzioni, ristrutturazioni interni/esterni, installazione e riparazione impianti idraulici, elettrici e termici, tinteggi per interni ed esterni, produzione di falegnameria, ecc.);

u) gestire l'assunzione di appalti per servizi di vigilanza diurna e notturna per opifici industriali e immobili compresi gli spazi e le aree verdi adibiti a funzione pubblica e privata;

v) gestire punti vendita, negozi di generi alimentari, bevande alcoliche, gadgets, oggetti ricordo, oggetti sacri, giochi, prodotti editoriali e di stampe, prodotti artigianali ed etnici, detersivi, casalinghi e di generi vari; nonché, procurare ai soci, alle condizioni economiche più convenienti possibili, attraverso la realizzazione di economie di scala, l'acquisto di beni e servizi di largo consumo in genere (in via esemplificativa: beni alimentari e non; carburanti e lubrificanti; prodotti e servizi inerenti alla telefonia mobile e fissa ad uso residenziale o aziendale; l'energia in ogni sua forma; l'assistenza e la manutenzione per autoveicoli e motocicli; pacchetti turistici, assicurativi, alloggi ed abitazioni; le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio e di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi e/o elenchi.

Infine, la Cooperativa sociale potrà:

a) gestire servizi di organizzazione, sviluppo, pianificazione, distribuzione, logistica e applicazioni di tecnologie elettroniche digitali e informatiche, quali la realizzazione di sistemi informativi (hardware e software), la creazione, la gestione ed il collegamento di banche dati, EDP, auditing,

telecomunicazioni, telematica e servizi connessi;

b) realizzare, gestire ed erogare servizi finalizzati alla traduzione, servizi hostess, servizi fotografici e audiovisivi, azioni pubblicitarie; studio e ideazione di marchi, logotipi, copywriting e packaging, servizi di grafica e ideazione di siti web;

c) promuovere e gestire attività di servizi alle imprese pubbliche e private, in particolare:

- l'elaborazione di dati ai fini fiscali, previdenziali, legali, elaborazioni paghe, elaborazioni dati ai fini ingegneristici, per conto terzi, servizi di data entry dei centri di registrazione dati, scannerizzazione ed archiviazione ottica di documenti;

- gli studi di mercato e sondaggi di opinione;

- pubbliche relazioni ed agenzia di informazioni commerciali;

- servizi di collaudo ed analisi tecniche;

- servizi di pubblicità, promozioni pubblicitarie in genere e agenzie di concessione spazi pubblicitari;

- corsi di formazione e addestramento, di aggiornamento, di qualificazione e/o di riqualificazione del personale adatto a tutte le attività previste dal presente Statuto e che operano o che intendono operare nell'ambito delle attività della cooperazione sociale;

- servizi di ricerca, selezione e orientamento lavorativo del personale allo scopo di favorire maggiormente la partecipazione di persone emarginate, svantaggiate e che comunque rispondano ai bisogni della comunità;

- assunzioni di lavori, anche per conto terzi, nelle attività industriali e artigianali (assemblaggio di componenti meccanico, edile, legno, elettrico, informatico, elettronico, confezionamento, agricolo, ecc.);

- manutenzione e cura del verde, dell'arredo urbano, del ripristino ambientale anche attraverso azioni volte alla valorizzazione e recupero di aree verdi, sentieri e boschive;

- effettuare lavori di lavanderia, anche industriale, laboratorio confezioni, ecc.;

- attività e servizi dell'artigianato nelle sue diverse forme;

b) effettuare lavori di metallurgia, fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo di ogni genere, metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati, placcati e loro leghe (acciaio, argento, oro, platino, ecc.);

c) lavorazione di pietre sintetiche e pietre preziose (prodotto grezzo e finito), resine artificiali allo stato grezzo e materie plastiche semilavorate;

d) lavorazioni di articoli di abbigliamento, tessuti e prodotti tessili; di calzature e pellame di ogni sorta e genere; di profumeria, sapone e cosmetici; di arredamento, cartone e materie plastiche per imballaggio; di orologeria e strumenti cronometrici ed ogni altra forma di materiale ad essi collegato, applicabili ai settori dell'orologeria, oreficeria,

gioielleria, moda, nautica, auto, casa, telefonia mobile e o-

gni altra attività connessa o complementare a quanto sopra descritta;

e) acquistare e vendere, nella maniera più diretta possibile, ai soci ed al pubblico, prodotti artigianali, alimentari e di vario genere provenienti da paesi economicamente meno sviluppati o realizzati da associazioni, cooperative sociali o altri enti operanti nel territorio nazionale o all'estero, anche attraverso la gestione di punti vendita, magazzini e distribuzione delle merci;

f) gestire, direttamente o in collaborazione con altri enti, pubblici o privati, attività produttive di manipolazione e trasformazione di beni alimentari, artigianali e di vario genere, attraverso impianti di manipolazione, trasformazione e produzione, nonché provvedere alla fornitura di servizi mediante impianti e la gestione di appositi laboratori e stabilimenti di produzione.

Viene espressamente precisato dai costituenti che le attività di cui al presente oggetto sociale verranno svolte impiegando razionalmente e produttivamente le prestazioni lavorative dei soci, secondo le capacità professionali e le attitudini personali di ognuno, anche utilizzando il lavoro di persone socialmente svantaggiate, di tossicodipendenti e di disabili, il tutto avvalendosi di tutte le provvidenze, gli incentivi e le agevolazioni della Comunità Europea, dello Stato, della Regione e di altri Enti.

La Cooperativa potrà inoltre:

a) convenzionarsi con Enti pubblici e privati, compresi i Musei, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, e con qualsiasi altra Istituzione ed Organismo nazionale ed internazionale a carattere pubblico o privato;

b) costruire o condurre in affitto immobili ed attrezzature e contrarre mutui, sia ordinari che speciali, nonché finanziamenti di qualsiasi natura, aderire ad altre società ed organismi e comunque compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione delle proprie finalità;

c) compiere tutte le operazioni finanziarie, creditizie, mobiliari ed immobiliari, commerciali ed altre, e costituire garanzie di ogni tipo ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione per il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti di legge.

d) compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/92, n°59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

e) ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento

dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati

dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La Cooperativa, senza finalità speculative, si propone di richiedere finanziamenti e contributi da Enti pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa non svolgerà attività riservata per legge a professionisti iscritti in appositi albi protetti.

La Cooperativa potrà inoltre:

a) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

b) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazioni ad organismi ed enti idonei. La società non potrà esercitare attività finanziaria nei confronti del pubblico.

4.6 - La Cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in attività di lavoro pubblico e privato, nel precipuo scopo di contribuire alla formazione dei soci, instaurando rapporti anche con altri enti cooperativi similari, promovendo e partecipando alla formazione di consorzi di integrazione operativa. Per tutte le attività in ordine alle quali si rendesse necessario l'apporto di professionisti muniti dei necessari titoli abilitativi, la società si avvarrà dell'opera di detti professionisti.

4.7 - La società Cooperativa potrà operare anche con terzi. Assumere e conferire commesse di lavoro con privati, negozi al dettaglio, all'ingrosso, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Enti Pubblici, Enti di Formazione Professionale, Comunità Montane, Pro-LoCo, Università, Scuole Pubbliche ed altre Istituzioni, con la possibilità di far utilizzare e dare in prestito d'uso e/o locazione i materiali e le attrezzature di proprietà della società.

4.8 - Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in ogni caso rispettate, le seguenti condizioni:

a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra indicate, saranno tali da richiedere come essenziali le attività coordinate che si andranno a realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali di cui all'art.1 della legge 381/91;

b) l'organizzazione amministrativa della Cooperativa dovrà assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente, con riferimento espresso alla lettera "A" dell'art.1 della legge 381/91.

4.9 - La società cooperativa potrà operare anche con terzi.

Titolo 3 - SOCI

Art.5 - Soci

5.1 - Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà mai essere inferiore al numero minimo previsto dalla legislazione vigente.

Possono essere soci coloro che esercitano arti, mestieri, professioni od attività inerenti allo scopo della Cooperativa e che, per la loro attitudine, capacità o specializzazione professionale, possano cooperare all'esercizio dell'impresa sociale ed al suo sviluppo, usufruendo dei servizi e delle prestazioni da questa resa a favore dei soci.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) **"soci lavoratori"** che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. La partecipazione alla vita sociale non è fornita del requisito della temporaneità. Ciascuno dei soci vanta il diritto di voto per la nomina di Organi direttivi della società, per l'approvazione e le modificazioni dei patti sociali, nonché ai fini della predisposizione di Regolamenti. E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'Ente e comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

b) **"soci fruitori"**, utenti di beni e servizi convenzionati o commercializzati dalla Cooperativa, il cui coinvolgimento nella vita sociale attiene al solo godimento dei beni e servizi forniti alle condizioni economiche più convenienti possibili, attraverso la realizzazione di economie di scala, (in via esemplificativa: beni alimentari e non; carburanti e lubrificanti; prodotti e servizi inerenti alla telefonia mobile e fissa ad uso residenziale o aziendale; l'energia in ogni sua forma; l'assistenza e la manutenzione per autoveicoli e motocicli; pacchetti turistici; assicurativi, ricreativi, alloggi e abitazioni). Per tali operazioni si attueranno speciali programmi studiati appositamente, riportati nei singoli

regolamenti per settore di attività.

Il socio che intende essere ammesso come socio fruitore dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

c) **"soci volontari"**, di cui all'articolo 2 della più volte menzionata legge 8 novembre 1991, n°381; essi presteranno la loro attività gratuitamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

d) **"soci sovventori"**, possono essere, altresì, ammessi a far parte della Cooperativa, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n°59, nonché dell'art. 2548 codice civile, persone fisiche e/o giuridiche, in conformità alle previsioni di cui all'art.11 della legge 8 novembre 1991, n°381.

La Cooperativa, all'uopo, garantisce la promozione di fondi destinati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, i quali verranno costituiti ed alimentati dai conferimenti dei soci sovventori.

I conferimenti stessi potranno avere ad oggetto denaro, beni mobili ed immobili, crediti e contratti. Le partecipazioni dei soci sovventori potranno, pertanto, essere caratterizzate dall'esecuzione di prestazioni accessorie consistenti in prestazioni diverse dalla dazione di denaro.

I soci sovventori verranno iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.

I soci sovventori vanteranno quote nominative liberamente trasferibili, fatta salva l'ipotesi di quote caratterizzate dalla presenza delle su indicate prestazioni accessorie, il trasferimento delle quali sarà

subordinato al previo gradimento espresso, per iscritto, dal Consiglio di Amministrazione. In caso di mancato gradimento, il quale dovrà essere giustificato e non legato al merum ar-

bitrium, il Consiglio stesso provvederà ad indicare altro

soggetto acquirente ad esso gradito. Il socio sovventore il quale intenda trasferire le azioni deve comunicare, a mezzo lettera raccomandata A/R, al Consiglio di Amministrazione, il proposto acquirente ed il Consiglio ha facoltà di pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'assegnazione materiale delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote di spettanza dei soci sovventori, fermo restando che il tasso di remunerazione non può, comunque, essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto a quello stabilito per i soci ordinari.

I voti attribuiti ai soci sovventori, laddove essi venissero muniti del diritto di voto, non devono superare il terzo dei voti spettati a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi il predetto limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi espressi.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera c), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite d'esercizio, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La deliberazione stabilisce, altresì, i compiti che vengono assegnati al Consiglio di Amministrazione inerenti all'effettiva assegnazione delle quote.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori, fermo restando, che la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento eventualmente statuito dall'Assemblea in sede di avvenuta assegnazione delle quote di partecipazione. In tale ultimo caso, come pure nell'ipotesi di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato, ai sensi di legge.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rap-

porto, con la debita eccezione delle disposizioni concernenti

i requisiti di ammissione e le cause d'incompatibilità.

5.2 - L'ammissione di un nuovo socio, la quale non determina modificazione dei presenti patti sociali, è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato ad entrare a far parte della compagine sociale, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall'art. 2528 codice civile.

5.3 - Ai sensi dell'art. 2527 codice civile, non possono divenire soci coloro che esercitino in proprio imprese identiche od affini con quella della Cooperativa.

5.4 - I soggetti svantaggiati di cui all'art.4 legge n°381/1991, devono ricoprire almeno il 30% dei lavoratori occupati in Cooperativa; gli stessi, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono rivestire la qualità di soci.

5.5 - Nel caso in cui, con apposito Regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.

5.6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;

b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro;

c) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore ad € 25,00 (euro venticinque), né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

d) versamento della tassa di ammissione;

e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

f) f) dichiarazione della propria volontà di assumere una delle seguenti qualifiche:

f.1) - socio cooperatore prestatore di lavoro,

f.2) - socio volontario di cui all'articolo 2 della Legge 8 novembre 1991 n°381;

f.3) - socio sovventore;

La domanda di ammissione da parte del socio sovventore persona giuridica dovrà contenere:

- denominazioni o ragione sociale, sede, attività;

- delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona giuridica;

- caratteristiche ed entità degli associati;

- ammontare sul capitale sociale che si propone di sottoscrivere comunque per un importo complessivo non inferiore ad

euro 1,00 (uno);

- versamento della tassa di ammissione; alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello Statuto e la delibera di autorizzazione.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui innanzi e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente punto 5.3, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel Libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Art. 6 - Categoria speciale di soci

6.1 - L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

6.2 - L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1) nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento, la durata del periodo di inserimento del socio speciale;

2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;

3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura non superiore al 50% per cento di quello previsto per i soci ordinari, ma nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

6.3 - Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci lavoratori di cui all'art. 5. secondo comma lettera a) può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 36 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa Cooperativa.

6.4 - Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle Assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle Assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in Assemblea altri soci.

6.5 - Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal Regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 5. In caso di mancato rispetto dei suddetti impegni, l'Organo Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 7.

Art. 7 - Recesso

7.1 - Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- 1) il cambiamento dell'oggetto della società;
- 2) la trasformazione della società;
- 3) la fusione e la scissione della società;
- 4) la revoca dello stato di liquidazione;
- 5) il trasferimento della sede legale della società all'estero;
- 6) il compimento di operazioni tali da comportare una sostanziale modificazione dell'oggetto della società;
- 7) il compimento di operazioni tali da determinare una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, quarto comma, codice civile. Il diritto di recesso spetta, inoltre, in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

7.2 - Il socio il quale intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata A/R.

Il recesso, il quale non può essere parziale, si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede legale della società ed ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre (3) mesi prima, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Libro dei soci.

7.3 - Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rappor-

to di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.

7.4 - Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio lavoratore:

- 1) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- 2) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- 3) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a) subordinato
 - 1) in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 12 punto 4, lett.a. 5
 - b) diverso da quello subordinato
 - 1) in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla Cooperativa.

7.5 - Il recesso non può essere parziale. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta (60) giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediatamente comunicazione al socio lavoratore che, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale di Napoli.

7.6 - Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto C), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione, con cui si constata i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Art. 8 - Esclusione

8.1 - L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti

dalla legge, può essere escluso per giusta causa il socio che:

- a) sia dichiarato interdetto od inabilitato, con provvedimento giurisdizionale definitivo;
- b) sia sottoposto a procedura concorsuale;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto, o che non abbia partecipato senza giustificato motivo, per tre volte consecutive alle Assemblee;
- d) abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di far parte della Cooperativa;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art.5;

f) in qualunque modo o forma arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e dissordini;

g) senza preventiva autorizzazione dell'Organo amministrativo prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle perseguite dalla società;

h) svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali, e comunque svolta in contrasto con la deliberazione dell'Organo amministrativo;

i) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

j) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a) subordinato

1) per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa;

2) per mutuo consenso;

3) per dimissioni, anche in periodo di prova;

4) per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

5) per perdita di appalto da parte della Cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;

b) diverso da quello subordinato

1) per mutuo consenso;

2) per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;

3) per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;

4) per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della Cooperativa;

5) che, se socio lavoratore di cui alla L. n.142 del 2001, sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;

6) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

7) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

8) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

9) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

10) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

8.2 - Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'Assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di

sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

8.3 - L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dagli Amministratori. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dagli Amministratori.

8.4 - Il socio può, altresì, essere escluso ai sensi degli artt.2286, 2287, primo comma, e 2531 codice civile. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

8.5 - Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni dettate in tema di liquidazione del socio recedente di cui al successivo art. 12), restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante la riduzione del capitale sociale.

8.6 - La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno A/R e l'esclusione sarà destinata ad avere effetto decorsi trenta (30) giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso ha facoltà di fare opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

8.7 - Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Art. 9 - Controversie in materia di recesso ed esclusione

9.1 - Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari, mediante raccomandata A/R con ricevuta di ritorno.

9.2 - I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata A/R alla Cooperativa, a pena di decadenza, entro trenta (30) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 10 - Morte del socio

10.1 - In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere la liquidazione della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui alle disposizioni del successivo art.12).

10.2 - E' espressamente consentito agli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società di subentrare nella partecipazione del socio deceduto, previo consenso della maggioranza della compagine sociale superstite; in caso di pluralità di eredi, costoro debbono provvedere alla nomina di un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società acconsenta alla divisione.

10.3 - La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in

favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 11 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

11.1 - Il socio che cessa di far parte della compagine sociale risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per il tempo di un (1) anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

11.2 - Se entro un (1) anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso quest'ultima nei limiti di quanto abbia ricevuto per la liquidazione della quota.

11.3 - Con le stesse modalità e per lo stesso termine sono responsabili nei confronti della società gli eredi del socio defunto.

Art. 12 - Liquidazione delle partecipazioni

12.1 - I soci che recedono dalla società, nonché gli eredi del socio deceduto, salvo quanto precisato, hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione in proporzione del patrimonio sociale e sulla scorta del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o la morte del socio. Esso, a tale scopo, è determinato dall'Organo Amministrativo tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, in particolare, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel settore di mercato di propria competenza e di qualsiasi altra circostanza e/o condizione che viene normalmente presa in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale di Napoli, su istanza della parte più diligente, applicando, in tale evenienza, l'art. 1349, primo comma, codice civile.

12.2 - Il rimborso delle partecipazioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei (6) mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Art. 13 - Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

13.1 - Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata

o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro in-

staurato con i medesimi. In particolare, per i soci lavoratori titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

13.2 - Per i soci lavoratori aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo loro spettante sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

13.3 - Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

13.4 - La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio lavoratore nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio medesimo. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

Art. 14 - Creditore particolare del socio

14.1 - Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 15 - Patrimonio e capitale sociale

15.1 - Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e costituito dai conferimenti dei soci e dai conferimenti eventualmente imputabili a capitale effettuati dai sottoscrittori di strumenti finanziari;
- b) dalla riserva legale, formata mediante accantonamento degli utili annuali ad essa devoluti e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ovvero agli eredi e legatari del socio defunto;
- c) da eventuali riserve straordinarie concretatesi nel rispetto delle normative vigenti, con le sole somme versate dai soci;
- d) dai proventi derivanti da atti di liberalità provenienti da soggetti pubblici e privati, anche non soci;
- e) da eventuali altre riserve create dall'Organo assembleare;
- f) da ogni altro fondo e/o accantonamento, costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

ri;

g) dal fondo per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale, formato anche dai conferimenti dei soci sovventori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

Art. 16 - Capitale sociale

16.1 - Il capitale sociale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo secondo le disposizioni di legge vigenti al tempo della sottoscrizione.

16.2 - Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

- a) almeno il 30% all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione, in difetto, in quattro (4) rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

Art. 17 - Quote sociali

17.1 - Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo a mezzo invio lettera raccomandata A/R, anche a mano. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale del luogo in cui trovava ubicata la sede legale della società.

17.2 - Il socio che non esegue, in tutto ovvero in parte, il pagamento delle quote sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'art.2533 codice civile.

Art. 18 - Competenza dell'Assemblea ordinaria

18.1 - L'Assemblea ordinaria decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla normativa vigente, dai presenti patti sociali, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori ovvero tanti soci tali da rappresentare un terzo (1/3) del capitale sociale sottopongano alla sua approvazione.

In ogni caso risultano essere riservate alla competenza del-

l'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- b) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- c) la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- d) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477, secondo e terzo comma, codice civile, dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale;
- e) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- f) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una (1) volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e/o laddove specifiche esigenze lo richiedano entro un termine superiore ai sensi dell'art. 2364 codice civile; essa dovrà, inoltre, essere convocata su richiesta scritta da almeno un quinto (1/5) dei soci e diretta al Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Competenza dell'Assemblea straordinaria

19.1 - Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modificazioni dei patti sociali;
- b) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- c) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- d) la proposta di ammissione a procedure concorsuali;
- e) la decisione circa l'emissione di strumenti finanziari;
- f) le altre materie ad essa riservate dalla legge o dai presenti patti sociali.

Art. 20 - Convocazione dell'Assemblea

20.1 - L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nell'ambito del territorio di una nazione appartenente all'Unione Europea.

Nell'ipotesi di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, oppure anche da uno dei componenti della compagine sociale.

20.2 - La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora prevista per l'adunanza e gli argomenti da trattare, nonché l'eventuale fissazione di una seconda convocazione, purché in un giorno diverso da quello convenuto per la prima convocazione, fatto pervenire a tutti i soci, almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a

mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, con dichiarazio-

ne comprovante l'avvenuto ricevimento, inviata presso il domicilio dei singoli soci quale risultante dal libro dei soci, o con altro valido strumento cognitivo, comunque tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quale il telefax, la posta elettronica ed altri mezzi similari; in tale ultima ipotesi l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio destinatario e che risultino dalla relativa annotazione effettuata sul Libro dei soci e, comunque, caratterizzato da comunicazione comprovante l'avvenuta ricezione. In ogni caso l'Assemblea si considera validamente costituita e la deliberazione s'intende adottata quando all'Assemblea medesima partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti ovvero informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

20.3 - Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di avere conoscenza di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 21 - Svolgimento dell'Assemblea

21.1 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice-Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti. L'Assemblea, laddove la funzione verbalizzante non sia attribuita ad un Notaio, nomina un Segretario, anche non socio, e, se del caso, due scrutatori, scegliendoli anche tra non soci.

21.2 - La constatazione della legittima costituzione dell'Assemblea è verificata dal Presidente, al quale compete, peraltro, il controllo della documentazione all'uopo predisposta e delle eventuali deleghe, con facoltà di acquisire detta documentazione agli atti della società, la direzione ed il regolamento dello svolgersi dell'adunanza, nonché l'accertamento e la proclamazione dei risultati;

una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle deliberazioni assembleari non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti verificatosi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.

Le votazioni dell'Assemblea avvengono per alzata di mano o in altro modo prescelto dall'Assemblea medesima, ma mai per scrutinio segreto.

Art. 22 - Diritto di voto

22.1 - Non possono partecipare all'Assemblea i soci morosi ed

i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge sanciscano la sospensione del diritto di voto.

22.2 - Possono partecipare tutti i soci invitati all'Assemblea. Il voto spetta solo a coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre (3) mesi.

22.3 - Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

22.4 - I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque (5) soci con deleghe separate per ognuno di essi.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea, essa ha effetto anche per le successive convocazioni.

Il socio imprenditore individuale, ai sensi dell'art.2539, ultimo comma, codice civile, può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

22.5 - I soci hanno, altresì, la facoltà di avvalersi del voto per corrispondenza, il quale è disciplinato come segue:

- possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro dei soci;

- l'Organo sociale ovvero il Tribunale che provvedono alla convocazione dell'Assemblea devono precisare, nella convocazione medesima, se il voto per corrispondenza è ammesso, l'indirizzo al quale trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire;

- in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

- il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;

- se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'Assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari ai fini di un esercizio informato del diritto di voto.

Il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'Assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento dell'espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

- il voto espresso per corrispondenza resta segreto sino all'inizio dello scrutinio in Assemblea e conserva validità an-

che per le successive convocazioni dell'Assemblea medesima;

- le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;
- nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzianti nell'esercizio dei propri diritti.

Art. 23 - Quorum assembleari

23.1 - L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente art.17), lettere a) e b), è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

23.2 - Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

23.3 - Per introdurre, modificare o sopprimere diritti di competenza dei singoli soci ai sensi dell'art.2468, terzo comma, codice civile è necessario il voto favorevole di tanti soci tali da rappresentare la maggioranza del capitale sociale, salvo in ogni caso il diritto di recesso spettante ex legge in capo al socio interessato dalla deliberazione, diritto da esercitarsi nel rispetto delle modalità fissate nel precedente art. 8). Restano salve le altre disposizioni di legge o dei presenti patti sociali le quali, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art.24 - Verbale dell'Assemblea

24.1 - Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Notaio, se richiesto dalla normativa vigente.

Il verbale deve indicare la data di svolgimento dell'Assemblea, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzianti.

24.2 - Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

24.3 - Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio ed a cura dell'Organo Amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci. Eventuali impugnative debbono essere presentate nei modi e termini di legge.

Art.25 - Assemblee separate e speciali

Viene espressamente stabilito che, ricorrendone i requisiti richiesti dalla normativa vigente, potranno svolgersi assemblee separate disciplinate dall'art. 2540 codice civile, nonché eventuali Assemblee speciali tra i possessori di stru-

menti finanziari nel rispetto delle modalità di cui al-

l'art.2541 codice civile.

La procedura delle Assemblee speciali è disciplinata dalle norme contenute nei presenti patti sociali con riferimento all'Assemblea della società.

Art.26 - Amministrazione

26.1 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, scelti esclusivamente tra i soci, secondo il numero determinato dalla compagine sociale all'atto della nomina.

26.2 - Non possono essere nominati alla carica di Amministratore, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile.

Gli Amministratori sono tenuti ad uniformarsi al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 codice civile e sono rieleggibili.

26.3 - I membri dell'Organo Amministrativo restano in carica sino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina.

24.4 - La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito.

26.5 - In seno al Consiglio di Amministrazione, si provvede all'elezione tra i suoi membri di un Presidente, ove questi non sia stato nominato dai soci in occasione della nomina, eventualmente, anche di un Vice-Presidente in grado di sostituire il primo nei casi di assenza o di impedimento, nonché un Segretario, anche estraneo. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 - Decisioni degli Amministratori

27.1 - Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

27.2 - A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un (1) giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea.

27.3 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci, se nominati, presenti o informati della riunione.

27.4 - Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri

in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In

caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

26.5 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da Verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto Verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Art. 28 - Poteri dell'Organo Amministrativo

28.1 - L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o i presenti patti sociali riservano espressamente ai soci.

28.2 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

28.3 - L'Organo Amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

28.4 - All'Organo Amministrativo spetta l'assunzione e il licenziamento del personale della società, fissandone pure le retribuzioni e le mansioni; è di sua competenza la delibera per l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci.

Art. 29 - Rappresentanza della società

29.1 - La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure o deleghe, per singoli atti o categorie di atti, determinandone, all'atto della nomina, limiti e poteri ai consiglieri, ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori, nei limiti delle deleghe loro conferite.

29.2 - In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente, se nominato.

Art. 30 - Compensi agli Amministratori

30.1 - Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

30.2 - I compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del

Comitato esecutivo, se nominato, saranno determinati contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo in funzione delle attività gestite. L'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determina il compenso dovuto agli Amministratori ai quali siano affidati specifici compiti o deleghe.

Art. 31 - Controllo dei soci

I soci, i quali non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Art. 32 - Organo di controllo

Quale organo di controllo, i soci, con possono nominare il Collegio sindacale, ovvero munirsi di un Revisore cui viene affidato il controllo contabile.

La designazione dell'Organo di Controllo è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art.2477 codice civile.

Per la disciplina valgono le disposizioni normative stabilite in materia.

Nell'ipotesi di designazione del Collegio sindacale, ovvero di un Revisore, ad esso viene attribuito il controllo contabile della società.

Art. 33 - Funzioni

33.1 - Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall'art. 2403 codice civile; esso è composto da tre membri effettivi, soci o non soci; devono, inoltre, essere nominati due sindaci supplenti.

33.2 - I Sindaci devono essere prescelti in ossequio dei principi indicati dall'art. 2397 codice civile.

33.3 - Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

33.4 - Ai Sindaci spetta il compenso stabilito dall'Assemblea.

33.5 - Qualora sia nominato, laddove non sia obbligatoria la nomina di un Revisore contabile o di una società di revisione, il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

In tal caso esso deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

33.6 - Il controllo contabile sulla Cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti ai sensi di legge, nei casi in cui tale forma di controllo sia obbligatoria.

Art. 34 - Relazione annuale sul carattere mutualistico della società

L'Organo Amministrativo ed i Sindaci, laddove nominati, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, devono,

nelle relazioni prescritte dalla legge, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; essi devono, altresì, documentare la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 codice civile nella nota integrativa al bilancio, provvedendo ad evidenziare contabilmente i parametri individuati nell'art. 2513 codice civile.

Art. 35 - Regolamento

35.1 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi Regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi Regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

35.2 - Le regole applicative dei Regolamenti statutari e quelle non riservate a detti Regolamenti saranno fissate dall'Organo Amministrativo con propri Regolamenti interni.

Art. 36 - Esercizi sociali e Bilancio sociale

36.1 - Ciascun esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude alla data fissata all'uopo nell'atto costitutivo.

36.2 - Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico compilerà il bilancio sociale da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione dell'Assemblea dei soci, entro un termine non superiore a centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 codice civile.

Art. 37 - Utili

37.1 - La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale, qualunque sia l'ammontare del fondo relativo, nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e dello Statuto;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione di eventuali strumenti finanziari, nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui infra;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

37.2 - Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

Art. 38 - Prevalenza della mutualità

38.1 - La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Ai sensi dell'art. 2514 codice civile, pertanto:

- a) è fatto espresso divieto alla società di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale sociale effettivamente versato;
- b) è fatto espresso divieto alla società di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due (2) punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 39 - Ristorni

39.1 - In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea ha facoltà di deliberare la ripartizione di ristorni ai soci mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di strumenti finanziari.

39.2 - I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici. L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote. Il ristorno tra i soci lavoratori è ripartito proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

39.3 - I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito Regolamento, con la debita precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà riferita alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

39.4 - I ristorni comunque erogati ai soci non potranno eccedere la misura stabilita dall'art.3 della Legge 3 aprile 2001, n°142, ovvero da altra normativa di tempo in tempo vigente.

39.5 - I divieti di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve e/o capitale sociale, durante la vita dell'organizzazione viene meno soltanto nell'ipotesi in cui tali operazioni vengano perfezionate a vantaggio di altre Organizzazioni Non

Lucrative di Utilità Sociale che, per legge, patti sociali e/o Regolamenti, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 40 - Scioglimento e liquidazione

40.1 - La società si scioglie per le cause previste dalla legge, nonché per la perdita integrale del capitale sociale.

40.2 - Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali.

40.3 - Nel caso di deliberazione dell'anticipato scioglimento, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dalla legge o dai presenti patti sociali, l'Assemblea, con apposita decisione da adottarsi comunque con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di coloro ai quali spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'art.2489 codice civile.

40.4 - La società può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea presa con le maggioranze richieste per la modifica dei presenti patti sociali. Al socio dissenziente compete il diritto di recesso.

Per gli effetti della revoca, si applica l'art. 2487 TER codice civile.

40.5 - Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle Assemblee e sugli Organi Amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

40.6 - In caso di scioglimento, la società è obbligata a devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nonché ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art.3, comma centonovanta, della Legge 23 dicembre 1996, n°662, organismo istituito con DPCM del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 41 - Clausola compromissoria

41.1 - Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra la società ed i soci, sempre che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e fatta eccezione per quelle controversie che non possono essere oggetto di compromesso ai sensi del codice di procedura civile, saranno deferite alla decisione di un arbitro unico, il quale

verrà designato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede legale la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici (15) giorni dalla richiesta fatta dalla parte diligente.

Nell'ipotesi in cui il soggetto designato non provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'Organo arbitrale deciderà entro il termine di giorni novanta (90) dalla composizione, in modo vincolante tra le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo di deposito del lodo. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003, n°5.

41.2 - Non possono rappresentare oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

41.3 - Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi 2/3 del capitale sociale. I soci assenti e/o dissenzienti possono, entro i successivi novanta (90) giorni, esercitare il diritto di recesso in conformità al precedente art.7).

Art. 42 - Controlli

Ai fini dell'individuazione delle norme disciplinanti la materia dei controlli si opera espresso rinvio a quanto contenuto nella Sezione VI, Capo I, Titolo VI, del codice civile.

Art. 43 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società Cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società Cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata a società per azioni. La prima nomina di tutti gli Organi sociali e delle rispettive cariche e mansioni viene effettuata dall'Assemblea dei soci nell'Atto Costitutivo.

Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dai presenti patti sociali, si applicano le normative vigenti del codice civile e della legislazione speciale.

Firmato: CASTIELLO VINCENZA - TUCCILLO GABRIELE ROSARIO - TUCCILLO ROSA - CIRO ESPOSITO NOTAIO segue sigillo.

35 di 35